

vedimento di diniego della dispensa e per garantire che la decisione sia conforme alle norme che regolano la fattispecie specifica, considerando che i ritardi e le inefficienze riscontrati nel corso della procedura e la mancata valutazione di tutti gli elementi rilevanti hanno finito per ledere posizioni giuridiche soggettive di un cittadino e la funzionalità di un'attività economica;

se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa volta a garantire che le decisioni assunte nell'ambito del dicastero da Ella diretto siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa che, in primo luogo, impongono un'adeguata valutazione di tutti gli elementi rilevanti nelle fattispecie concrete, e conseguentemente una motivazione congrua e sufficiente, e il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle procedure. (4-33624)

* * *

FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le Pro Loco non possono per tale ragione essere equiparate alla ristorazione privata, poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (che prevedono pene fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di « Igiene dei prodotti alimentari »;

tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nei più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

l'attività di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

è assodato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della Legge 13 maggio 1999 « Disposizioni in materia di perequazione, nazionalizzazione e federalismo fiscale » e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno di fatto confermato la limitata attenzione del Legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di Pro Loco, limitando la piena applicazione del comma i del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

il disposto del comma 1 del citato articolo 25 recita: « non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due, eventi per anno e per mi importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (100 milioni), i proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità;

pertanto, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta Legge n. 133 del 1999 può trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco, come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: « Alle associazioni

senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 308 a favore delle società sportive;

l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività del volontariato, che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le unità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano;

se il Ministro interrogato intenda adottare opportune iniziative e provvedimenti di natura legislativa al fine di disporre nuove normative, di ordine igienico-sanitarie e fiscali, che consentano reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale e della libertà di associazione. (4-33581)

PISCITELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, risulta essere da più di un anno carente di personale amministrativo di supporto ai giudici, e anche per tale motivo, ne risulta compromessa in parte la capacità operativa con conseguenti disagi sia al personale presente, costretto a sbarcarsi l'intero carico di lavoro, che all'utenza che vede ritardare il proprio diritto alla giustizia;

non si capiscono le ragioni di tale problema, stante la richiesta da parte di qualificati dipendenti dello stesso ministero, che volontariamente vorrebbero prestare servizio in detta Commissione, ma le cui domande restano inspiegabilmente inavase;

alla data del 1° gennaio 2001, sono state avviate le Agenzie Fiscali, le quali dipendono localmente e gerarchicamente dalle Direzioni Regionali delle Entrate della propria regione,

le C.T. Regionali e Provinciali sono State organicamente inserite nel cosiddetto « Ministero snello », e di conseguenza sino alla nascita del Compartimento delle Politiche Fiscali, esse dovrebbero rispondere gerarchicamente dagli Uffici centrali del ministero, i quali, come è noto, si trovano a Roma;

per ovvie ragioni logistiche risulta di difficile gestione il rapporto tra commissioni e Ministero;

ad oggi i dirigenti delle Commissioni Reg. e Proc., si trovano di fatto in un limbo amministrativo, alimentato dal fatto che sono di fatto ignote le figure amministrative alle quali rivolgersi, dato che non fa altro che aumentare i problemi quotidiani di gestione dei servizi e del personale;

risulta non ancora varato il nuovo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 300 —:

se il ministro in indirizzo, non ritenga di dovere accertare se i fatti sopra esposti corrispondano al vero;

quali provvedimenti intenda assumere per ristabilire gli organici del personale presso la Commissione di cui in interrogazione;

se non ritenga necessario formare un gruppo di studio, appositamente creato, per verificare le nuove esigenze amministrative e giuridiche nelle Commissioni Tributarie, alla luce delle istituite Agenzie Fiscali;

se per il personale appartenente alle Commissioni sono previsti corsi di aggiornamento e riqualificazione mirati ai particolari adempimenti ad essi demandati;

se non ritenga opportuno accelerare l'emanazione del nuovo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 300. (4-33602)

FOTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 853 del 1984 (convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17) disponevano che, a far data dal 30 giugno 1985, ogni impresa dovesse assolvere la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della iscrizione nel registro delle imprese (cosiddetta « tassa sulle società »);

a seguito dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia CEE in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali, il legislatore nazionale ha, successivamente, modificato la tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevedendo — altresì — la definitiva abolizione della tassa annuale (articolo 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427);

la Suprema corte di cassazione a sezioni unite, sezione I, con sentenza n. 3458 del 12 aprile 1996 ha, alla luce dell'interpretazione resa dagli organi comunitari, confermato il diritto al rimborso, soggetto a termine di decadenza triennale, della tassa annuale sulle società;

il Ministero delle finanze con circolare n. 66/E/II-4/5001 del 5 marzo 1997 ha disposto che i competenti uffici provvedano ai rimborsi richiesti dai soggetti legittimati solo in presenza di processo esecutivo già iniziato o di provvedimento giurisdizionale esecutivo di condanna nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, limitato alle somme per le quali non fosse intervenuta la decadenza triennale « in quanto richieste, con previa istanza amministrativa o direttamente con domanda giudiziale, entro il triennio di pagamento »;

alla luce di quanto sopra risulta evidente come per potere ottenere il rimborso della cosiddetta tassa sulle società occorra adire le vie legali al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale esecutivo di condanna dell'Amministrazione;

pare fin troppo ingiusto ed iniquo il fatto che lo Stato non proceda al rimborso della tassa in questione anche a favore di

quelle società che non abbiano presentato istanza di rimborso nel termine di decadenza triennale oppure non l'abbiano neppure presentata, confidando nella sensibilità giuridica del legislatore —:

se non intenda proporre idoneo provvedimento, anche di natura legislativa, volto a prevedere il rimborso della cosiddetta « tassa sulle società », in premessa richiamata, a favore di tutti i soggetti che abbiano assolto la stessa;

i motivi per i quali i rimborsi riconosciuti comunque come dovuti dal Ministero delle finanze non siano ancora stati disposti. (4-33606)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazioni a risposta scritta:

PAOLO RUBINO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, sulla scorta dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, l'indennità integrativa speciale spettante al pubblico dipendente che interrompa anticipatamente il suo rapporto di lavoro — con diritto al trattamento di quiescenza — è attribuita in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio prestato;

il quarto comma dell'articolo 10 della legge n. 79 del 1983 recita che « le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti »;

in sede di applicazione della norma suddetta, l'allora Ufficio per la funzione pubblica « in considerazione dei numerosi